



ISTITUTO COMPrensIVO "G. MOSCATI" BENEVENTO
Via Cosimo Nuzzolo n. 37/a - 82100 BENEVENTO
tel. 0824 1909648
Cod. mec. bnic84300x - Cod.Fiscale 92051360623
e-mail bnic84300x@istruzione.it - pec bnic84300x@pec.istruzione.it
sito web <http://www.icmoscatibn.edu.it>



Ai genitori/tutori/esercenti la potestà genitoriale degli alunni dell'I.C. " G. Moscati"
Al personale Docente e ATA
Sito web
Atti

Oggetto: abolizione obbligo di presentazione del certificato medico per la riammissione a scuola dell'alunno dopo malattia - Legge Regionale n.13 del 25 luglio 2024 - *Richiamo disposizioni.*

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. in indirizzo rispetto alle novità di rilievo introdotte dalla recente legge regionale n. 13 del 25 luglio 2024 che determina l'abolizione in Campania, per le scuole di ogni ordine e grado, dell'obbligo di presentazione dei certificati medici da parte delle famiglie per la riammissione a scuola oltre cinque giorni di assenza, di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, salvo quanto previsto da eventuali provvedimenti adottabili, a livello nazionale o locale, per fronteggiare eventuali insorgenze di malattie infettive e diffuse.

La legge in parola all'art. 9 testualmente recita quanto riportato in corsivo virgolettato:

"...Art. 9 (Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015, n.11)*

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015), è aggiunto il seguente:

****Art. 10bis (Semplificazioni sanitarie in ambito pediatrico)****

*1. Per favorire la semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell'ambito scolastico **nella Regione Campania è abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffuse in attuazione della normativa vigente. L'abolizione prevista dal presente articolo riguarda le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia e asili nido.***"

Alla luce di quanto soprarichiamato, le tipologie di assenza per malattia andranno dalle famiglie giustificate con le stesse modalità adottate per le giustificazioni per motivi diversi da malattia dovendosi oltremodo rilevare che, in assenza di certificazioni mediche che attestino lo stato di guarigione, assume conseguente rilievo l'esercizio della responsabilità genitoriale; ragione per la quale, si invitano i signori genitori – seppur in assenza dell'obbligo di presentazione del certificato medico per la riammissione scolastica – ad acquisire dal medico pediatra indicazione certa sui tempi di effettiva guarigione al fine di consentire al minore la serena ripresa della frequenza scolastica, a tutela del proprio e dell'altrui benessere a scuola.

Si ringrazia anticipatamente per la certa, comprovata collaborazione.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Ernestina Cassese

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse